

**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE
DAL FONDO PER L'EFFICIENZA
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
(ANNO 2019)**

**ART.1
(ALIMENTAZIONE DEL FONDO)**

1. IL FONDO PREVISTO DALL'ART. 14 DEL D.P.R. 18 GIUGNO 2002, N.164, PER L'ANNO 2019 E' ALIMENTATO DA RISORSE FINANZIARIE PARI AD € 134.212.546,21 - DA INTENDERSI AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE E AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROVENIENTI DA:
- SOMME RELATIVE ALLO STANZIAMENTO DELLO 0,80% PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 10, DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 449, AI SENSI DELL'ART. 14 LETTERA A) DEL D.P.R. 16/03/1999, N. 254, PARI A € 19.405.403,00;
 - QUOTA DI PERTINENZA PROVENIENTE DALLO STANZIAMENTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA PRESENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 14 LETTERA E) DEL D.P.R. 16/03/1999, N. 254 PARI A € 6.651.448,00;
 - IMPORTO DERIVANTE, AI SENSI DELL'ART. 14, LETTERA D) DEL D.P.R. 16/3/1999, N. 254, DALLA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER GLI ANNI 1999 E 2000, RIFERITI AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PARI A € 3.786.456,00;
 - IMPORTO DERIVANTE, AI SENSI DELL'ART. 14 LETTERA D) DEL D.P.R. 16/3/1999, N. 254, DALLA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DESTINATI AL PAGAMENTO NELL'ANNO 2001 DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, PARI A € 1.834.919,00;
 - IMPORTO DERIVANTE, AI SENSI DELL'ART. 11 LETTERA A) DEL D.P.R. 9/2/2001, N. 140, DALL'ULTERIORE RIDUZIONE DEL 3% DEGLI STANZIAMENTI CAPITOLI DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, PARI A € 6.071.467,00;
 - SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 14, COMMA 1, (TAB. A, COL. 3), DEL D.P.R. 18/6/2002, N. 164, PARI A € 17.400.000,00;
 - SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), DEL D.P.R. 19/11/2003, N. 348, PARI A € 3.475.100,00;
 - SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.P.R. 5/11/2004, N. 301, PARI A € 15.647.000,00;

- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.P.R. 28/04/2006, N. 220, PARI A € 3.187.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 5. COMMA 1, LETTERA B), DEL D.P.R. 11/09/2007, N. 170, PARI A € 20.836.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1, LETTERA C), DEL D.P.R. 16/4/2009, N. 51, PARI A € 11.637.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1, LETTERA C), DEL D.P.R. 1/10/2010, N. 184, PARI A € 3.267.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL'ART.16 COMMA 2, DEL D.P.R. 15/03/2018 N. 39, PARI A € 2.550.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DI BILANCIO PER IL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 365 DELLA LEGGE 11/12/2016 N. 232, PARI A € 1.732.553,00;
- SOMMA DERIVANTE DAL RIPARTO DELLE RISORSE A FAVORE DEI FONDI PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ANNO 2019 DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 680, DELLA LEGGE 27/12/2017 N. 205 E AL D.P.C.M. DEL 21/03/2018, PARI A € 14.684.608,00;
- SOMMA DERIVANTE DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DEL D. LGS. DEL 19/08/2016 N. 177 PARI AD € 82.131,00;
- SOMMA DERIVANTE DA ECONOMIE DI BILANCIO, PARI A € 1.095.796,00;
- SOMMA DERIVANTE DA ASSUNZIONI STRAORDINARIE FORZE DI POLIZIA E VV. F., AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL D.LGS.12 MAGGIO 1995, N. 195 E AL D.P.C.M. DEL 24/10/2018, PARI A € 91.929,00;
- SOMME DERIVANTI DAL RESIDUO FESI 2018, PARI A € 776.736,21;
- NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 441, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2020), LE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2019 SONO PARI A EURO 134.212.546,21.

ART. 2
(DESTINAZIONE RISORSE)

1. LE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 SONO DESTINATE A REMUNERARE PER L'ANNO 2019 LE SEGUENTI FATTISPECIE:
 - a) REPERIBILITA';
 - b) CAMBIO TURNO;
 - c) PRODUTTIVITA' COLLETTIVA;
 - d) SERVIZI RESI IN ALTA MONTAGNA;
 - e) CONTROLLO DEL TERRITORIO.

2. PER LE FATTISPECIE INDICATE AL COMMA 1 SONO CORRISPOSTI COMPENSI LORDI NELLE SEGUENTI MISURE:
 - a) € 17,50 PER CIASCUN TURNO DI REPERIBILITA';
 - b) € 8,70 PER OGNI CAMBIO TURNO;
 - c) € 4,80 GIORNALIERI PER L'EFFETTIVA PRESENZA;
 - d) € 6,40 PER CIASCUN SERVIZIO RESO IN ALTA MONTAGNA;
 - e) € 5,00 PER CIASCUN TURNO SERALE
€ 10,00 PER CIASCUN TURNO NOTTURNO.

3. I COMPENSI RELATIVI ALLE FATTISPECIE INDIVIDUATE AL COMMA 1 SONO CUMULABILI.

4. DESTINATARIO DEGLI EMOLUMENTI PREVISTI DAL COMMA 1 E' IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 15 MARZO 2018 N. 39.

ART. 3
(REPERIBILITA')

1. IL COMPENSO PER LA REPERIBILITA' E' ATTRIBUITO AL PERSONALE AL QUALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 64, L. 121/1981 E 18 ACCORDO NAZIONALE QUADRO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2009, E' FATTO OBBLIGO DI MANTENERE LA REPERIBILITA'.

2. IL MEDESIMO COMPENSO PREVISTO PER LA REPERIBILITA' E' ATTRIBUITO AL PERSONALE CHE, NON OBBLIGATO A MANTENERE LA REPERIBILITA', E' CHIAMATO AD INTERVENIRE IN SERVIZIO PER ECCEZIONALI, IMPREVEDIBILI E NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO. RESTA SALVO IL DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALL'EVENTUALE RECUPERO DEL GIORNO DI RIPOSO.

3. SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 64 L. 121/1981, NEI CASI INDICATI DAI COMMI PRECEDENTI NON PUO' FARSI RICORSO AL PERSONALE IMPEGNATO IN SERVIZI INTERNI ED ESTERNI STABILMENTE ORGANIZZATI IN TURNI CONTINUATIVI.

4. LE FATTISPECIE COMPENSATE DAL PRESENTE ARTICOLO CONCORRONO NEL LIMITE MASSIMO DELLA PIANIFICAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA' ANNUALMENTE STABILITA PER OGNI UFFICIO DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 4
(CAMBIO TURNO)

1. IL COMPENSO PER IL CAMBIO TURNO E' ATTRIBUITO:
 - a) NELL'IPOTESI DI MODIFICA, DISPOSTA D'UFFICIO, DELL'ORARIO DI LAVORO PREVISTO DALLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROGRAMMAZIONE STESSA;
 - b) NELL'IPOTESI DI UNA SECONDA VARIAZIONE, DISPOSTA D'UFFICIO, DELL'ORARIO DI LAVORO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.

2. ALLA MODIFICA ED ALLA VARIAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SI PROCEDE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 11 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2009 E NEL LIMITE MASSIMO DELLA PIANIFICAZIONE DEI CAMBI TURNO ANNUALMENTE STABILITA PER OGNI UFFICIO DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

3. AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI CONTINUATIVI IL COMPENSO PER IL CAMBIO TURNO E' ATTRIBUITO SOLO ALLA PRIMA MODIFICA E ALLA SECONDA VARIAZIONE DI TURNO, CONFIGURANDOSI QUELLE SUCCESSIVE QUALI SVILUPPO DELLA TIPOLOGIA D'ORARIO.

4. COMPENSO REPARTI MOBILI:
 - a) AL PERSONALE IN FORZA PRESSO I REPARTI MOBILI, ED EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO NEGLI STESSI, IN SOSTITUZIONE DEL COMPENSO DI CUI AL PRIMO COMMA, SPETTA UN COMPENSO LORDO ANNUO PARI A € 610,00;
 - b) AL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI AGGREGATO O TRASFERITO PRESSO ALTRI UFFICI IL COMPENSO E' CORRISPOSTO IN DODICESIMI, IN RELAZIONE AL NUMERO DEI MESI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO IL REPARTO. PER MATURARE IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DI UN DODICESIMO DEL COMPENSO OCCORRE AVER PRESTATO ALMENO QUINDICI GIORNI DI SERVIZIO NEL MESE DI RIFERIMENTO. AI FINI DEL SUDDETTO COMPUTO, SONO EQUIPARATI AI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO LE FATTISPECIE ESPRESSAMENTE INDICATE AL COMMA 2 DEL SUCCESSIVO ART.5 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA);
 - c) AL PERSONALE DI ALTRI UFFICI, AGGREGATO O TRASFERITO PRESSO I REPARTI MOBILI NEL CORSO DELL'ANNO, IL COMPENSO E' CORRISPOSTO IN DODICESIMI, CON LE STESSA MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE PUNTO b).

ART. 5
(PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)

1. IL COMPENSO E' ATTRIBUITO CALCOLANDO I GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO PRESTATI NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE.

2. AI FINI DEL CALCOLO PREVISTO DAL COMMA 1 SONO EQUIPARATI AI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO:

- a) I RIPOSI COMPENSATIVI;
- b) LE ASSENZE PER INFERMITA' CONSEQUENTI AD INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO;
- c) LE ASSENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL D.P.R. N. 51/2009, COMPRESSE QUELLE CONSEQUENZIALI ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLE TERAPIE;
- d) LE ASSENZE PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 104/92;
- e) LE ASSENZE DERIVANTI DAL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE PREVISTO DAL CAPO III DEL D. LGS. N. 151/2001;
- f) LE ASSENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L. N. 219/2005;
- g) I PERMESSI SINDACALI, COMPRESI QUELLI AUTORIZZATI IN FORMA CUMULATIVA, E I DISTACCHI.

OGNI ULTERIORE FATTISPECIE NON PREVISTA DAL PRESENTE COMMA SI CONFIGURA COME GIORNO DI ASSENZA.

3. AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E RICORRENDONE LE CONDIZIONI, PER IL PERSONALE VINCITORE DI UN CONCORSO PER L'ACCESSO A QUALIFICHE SUPERIORI E COLLOCATO IN ASPETTATIVA PER LA DURATA DEL CORSO, I GIORNI DI FREQUENZA SONO EQUIPARATI AI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO.
4. PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN ORARI DI LAVORO ARTICOLATI SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI, AI FINI DEL CALCOLO DEI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO, AD OGNI CINQUE GIORNI NE SARA' SOMMATO UNO.

ART. 6 (ALTA MONTAGNA)

1. IL COMPENSO E' CORRISPOSTO AL DIPENDENTE IN RAGIONE DEL NUMERO DI SERVIZI SVOLTI, ANCHE OCCASIONALMENTE.
2. IL COMPENSO DEVE ESSERE ATTRIBUITO ANCHE SE IL SERVIZIO PRESTATO IN LOCALITA' POSTA AL DI SOPRA DEI 1500 METRI SUL LIVELLO DEL MARE ABBAIA AVUTO DURATA INFERIORE A QUELLA DELL'INTERO TURNO DI SERVIZIO.

ART. 7 (CONTROLLO DEL TERRITORIO)

1. IL COMPENSO È ATTRIBUITO AL PERSONALE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO - NELLE FASCE ORARIE SERALI E NOTTURNE - NEI SERVIZI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO PUBBLICO, ORGANIZZATI IN TURNI CONTINUATIVI, SULLA BASE DI ORDINI FORMALI DI SERVIZIO E COORDINATI DALLE SALE OPERATIVE DELLE QUESTURE E DALLE SALE OPERATIVE O DALLE SALE RADIO DEI

- COMMISSARIATI DISTACCATI (CENTRI DI RISPOSTA 113/112NUE) E DALLE SALE OPERATIVE O DALLE SALE RADIO DELLE SPECIALITÀ.
2. LO STESSO COMPENSO SPETTA ANCHE AL PERSONALE CHE - NELLE MEDESIME FASCE ORARIE - PRESTA SERVIZIO NELLE “SALE OPERATIVE” DI CUI AL COMMA 1 E CONCORRE AL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO DELLE UNITÀ OPERATIVE ESTERNE.
 3. IL COMPENSO È ATTRIBUITO AL PERSONALE DI CUI AI COMMI 1 E 2 PER I SERVIZI SVOLTI, RISPETTIVAMENTE, NELLE FASCE ORARIE 19/01 (O 18/24 O 19/24) E 01/07 (O 00/06 O 00/07) O 22/07, REMUNERANDO IL TURNO NOTTURNO IN MISURA DOPPIA RISPETTO A QUELLO SERALE.
 4. AL PERSONALE IMPIEGATO OCCASIONALMENTE IN SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ORGANIZZATI IN TURNI CONTINUATIVI, NELLE FASCE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3, VIENE CORRISPOSTO IL PREVISTO COMPENSO IN RAGIONE DEL NUMERO DEI TURNI DI SERVIZIO EFFETTUATI.
 5. IL COMPENSO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È CUMULABILE CON L’INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL’ART. 12 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990, N. 147.

LO STESSO NON E’ CUMULABILE CON LE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO, PREVISTE DALL’ART. 5 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1977, N. 284 E DALL’ART. 10 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990, N. 147 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E CON L’INDENNITÀ DI MISSIONE.

ART. 8 (ULTERIORI RISORSE)

IL PRESENTE ACCORDO SARA’ OGGETTO DI INTEGRAZIONE, ALL’ATTO DELL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 441, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2020), DI CUI ALL’ART. 1, ULTIMO CAPOVERSO.

IN QUELLA CIRCOSTANZA, LE RISORSE RESE DISPONIBILI DAL PREDETTO DECRETO ED EVENTUALI RISORSE RESIDUE SARANNO DISTRIBUITE SECONDO LE MODALITÀ E GLI IMPORTI CHE VERRANNO DEFINITI CON L’ACCORDO INTEGRATIVO.